



Cremona, li 31/08/2023

**DECRETO N. 542 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**  
**Ambiente**

**Oggetto:** ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – LUMA PLAST S.R.L. - INSEDIAMENTO IN COMUNE DI OFFANENGO.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”;
- la Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- la Circolare Regione Lombardia 5 agosto 2013, n. 19;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801;
- la D.G.R. Lombardia 16.5.2014, n. X/1840 “Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s. m.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s. m.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s. m.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e s. m.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP)”;
- l'art. 36 del vigente Statuto Provinciale;
- la Deliberazione del Presidente n. 21 del 28.1.2022 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione”;
- la Deliberazione del Presidente n. 125 del 27/07/2022, con la quale è stata modificata la macro organizzazione dell'ente;
- la Deliberazione del Presidente n. 228 del 28/12/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio all'ing. Mattia Guastaldi dal 31/12/2022 fino al termine del mandato presidenziale;

Richiamati:

- l'istanza di AUA presentata al SUAP associato Serio Est in data 2/3/2023 dal rappresentante legale della Luma Plast S.r.l. (P. IVA 01742650193), con sede legale a Ricengo, in via Campo S. Michele, 20, ed insediamento a Offanengo, in via Brescia, 32, esercente attività di "Lavorazione materiale plastico" e trasmessa a questi uffici con nota del 6/3/2023, prot. n. 2134 (prot. prov. n. 18554 del 7/3/2023);

- l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 relativo all'istanza succitata con nota del 6/3/2023, prot. n. 2134 (prot. prov. n. 18554 del 7/3/2023);
- la richiesta di integrazioni, indirizzata al SUAP, prot. n. 20424 del 13/3/2023;
- le integrazioni pervenute dal SUAP con nota prot. prov. n. 25327 del 24/3/2023;
- l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, convocata in modalità semplificata e asincrona, prot. prov. n. 21386 del 14/3/2023;
- il parere in materia di impatto acustico rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Offanengo con nota in data 20/3/2023, prot. n. 2655 (prot. prov. n. 23493 del 21/3/2023);

Preso atto che durante il procedimento non si sono create le condizioni di cui all'art. 14-bis, comma 7, della legge n. 241/1990 e s. m. e conseguentemente non è stata convocata alcuna riunione della Conferenza di servizi in modalità simultanea;

Considerato che:

- i lavori della Conferenza di servizi si sono conclusi novanta giorni dopo la data della sua indizione senza che alcuno dei soggetti legittimati ad esprimersi in materia di emissioni in atmosfera abbia fatto pervenire alla Provincia di Cremona alcuna comunicazione in merito alle rispettive determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, per cui esse equivalgono, ai sensi del citato art. 14 bis, comma 4, ad assenso senza condizioni;
- ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo, deve essere preventivamente richiesta apposita AUA, secondo le norme vigenti;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, l'istanza di rinnovo deve essere inviata all'autorità competente, tramite il SUAP, almeno sei mesi prima della scadenza; ai sensi del successivo comma 4, se l'istanza di rinnovo è presentata nei termini stabiliti, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorità competente, può comunque imporre il rinnovo dell'AUA, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, prima della scadenza, quando le stesse impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
- l'Autorità competente può modificare in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica di settore le prescrizioni tecniche relative alle emissioni in atmosfera, anche prima della scadenza del presente atto, in presenza di situazioni ambientali valutate come critiche;
- il gestore che intende effettuare modifiche dell'attività o dell'impianto è tenuto a comunicarle tempestivamente all'Autorità competente, tramite il SUAP, secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di inosservanza alle prescrizioni del presente provvedimento, si applicano le norme sanzionatorie ed i provvedimenti (diffida, divieto, diffida e contestuale sospensione, revoca) di cui alle disposizioni in materia ambientale in premessa elencate;
- il presente provvedimento, assunto in conformità alle normative attualmente vigenti in materia ambientale, non sostituisce la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della legge 241/1990 e s. m. e non solleva il titolare dall'acquisizione di eventuali ulteriori e/o preventive autorizzazioni di competenza comunale, in relazione alle norme disciplinanti l'edilizia, l'urbanistica, la polizia idraulica, la salute pubblica e l'igiene, nonché di ulteriori atti di altre Autorità, necessari ai fini della realizzazione degli impianti e dell'esercizio dell'attività;
- il titolare del presente atto, fatti comunque salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, è tenuto al rispetto del d. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. con i relativi allegati e, in quanto applicabili, di tutte le altre normative ambientali, presenti e future;
- l'obbligo dell'imposta di bollo è stato assolto, ai sensi dell'art. 4 comma 1- quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'articolo 3 del D.M. 10.11.2011, mediante acquisto di n. 1 marca da Euro 16,00 (codice identificativo n. 01201491091974) da parte del richiedente, che si fa carico della conservazione dell'originale annullato, e che la relativa dichiarazione è depositata agli atti;

Verificato che gli oneri istruttori risultano correttamente corrisposti;

Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 successivamente modificato con D.P.R. n. 81/2023 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente n. 206 del 29.11.2021, in qualità di Responsabile del provvedimento finale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:

- dott. Massimo Cremonini Bianchi in qualità di responsabile del procedimento e di responsabile della fase finale dell'istruttoria,
  - ing. Alessandro Manfredini, in qualità di incaricato della fase iniziale dell'istruttoria,
- non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione prot. n. 71531 del 24/8/2023

## DECRETA

1. di adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituita dal provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) richiesta dal legale rappresentante della Luma Plast S.r.l. (P. IVA 01742650193), con sede legale a Ricengo, in via Campo S. Michele, 20, ed insediamento a Offanengo, in via Brescia, 32, esercente attività di "Lavorazione materiale plastico", alle condizioni e prescrizioni contenute nell'elaborato tecnico-prescrittivo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la presente AUA sostituisce e disciplina i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di notifica da parte del SUAP;
4. di vincolare il titolare del presente atto (nel seguito titolare), ai fini del subentro di un diverso soggetto nella titolarità della presente autorizzazione, ove consentito dalla Legge, a comunicare i dati del nuovo gestore all'Autorità competente, almeno 30 giorni prima della cessione;
5. di obbligare il titolare, nei casi di cessazione dell'attività, di modifica della ragione sociale, di trasferimento della sede legale, di variazione della toponomastica dell'insediamento o del legale rappresentante, a comunicarlo tempestivamente all'Autorità competente;
6. di prescrivere che il titolare conservi costantemente copia del presente atto presso lo stabilimento, unitamente ai relativi elaborati progettuali, e che essa sia sempre resa disponibile per i soggetti incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo;
7. di trasmettere, a mezzo pec, il presente atto allo Sportello Unico Attività Produttive associato Serio Est (P.E.C.: *comune.offanengo@cert.legalmail.it*) **affinché proceda al rilascio (ovvero alla notifica per via telematica) della presente AUA al richiedente**, così come previsto dall'art. 4, comma 4, del D.P.R. 59/2013;
8. di trasmettere copia della presente AUA, per quanto di rispettiva competenza a:
  - Dipartimento ARPA di Cremona e Mantova (P.E.C.: *dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it*);
  - all'Ufficio tecnico del comune di Offanengo (P.E.C.: *comune.offanengo@cert.legalmail.it*);
9. di disporre che **il SUAP comunichi la data del rilascio (ovvero della notifica per via telematica) della presente AUA** alla Provincia di Cremona, al Dipartimento ARPA di Cremona e Mantova, all'Ufficio tecnico del comune di Offanengo (P.E.C.: *comune.offanengo@cert.legalmail.it*);
10. di stabilire che **l'AUA acquisisce efficacia dalla data del rilascio (ovvero della notifica per via telematica) della medesima da parte del SUAP.**

## ELABORATO TECNICO PRESCRITTIVO

### DATI GENERALI SULL'INSEDIAMENTO

ragione sociale: Luma Plast S.r.l.

partita IVA/codice fiscale: 01742650193



frequenza	continua
durata	8 ore/giorno
temperatura	ambiente
inquinanti tipici	polveri
altezza dal suolo	9,5 m
diametro del camino	45 cm
impianto di abbattimento	filtro a cartucce (conforme alla scheda D.MF.02 allegata alla D.G.R. 30/5/2012, n. 3552)

#### **PRESCRIZIONI**

Le lavorazioni meccaniche a freddo su materie plastiche sono richiamate alla voce B.7 dell'allegato 5 (parte B) del D.D.U.O. 6/8/2009, n. 8213; ai sensi del punto 4) della D.G.R. 11/12/2018, n. 983, per l'emissione E1 si impongono le seguenti concentrazioni limite e prescrizioni specifiche:

- concentrazione limite per il parametro polveri: 10 mg/Nm<sup>3</sup>;
- portata specifica di riferimento: 10.000 Nm<sup>3</sup>/ora per ogni macchina convogliata;
- il rispetto della concentrazione limite sopra indicata deve essere garantito nelle più gravose condizioni di esercizio;
- l'impianto di abbattimento installato deve risultare sempre conforme alla corrispondente scheda della D.G.R. 30/5/2012, n. 3552;
- i punti di prelievo devono rispettare i requisiti previsti dalle norme UNI EN 15259/08 e UNI EN ISO 16911-2/13 e gli stessi devono essere accessibili in condizioni di sicurezza durante i controlli.

Ulteriori prescrizioni:

- ove tecnicamente fattibile, le emissioni diffuse devono essere convogliate, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 152/06 e s. m.;
- qualora la lavorazione di travaso di materiale sfuso tramite coclea sia svolta su materiale plastico con pezzatura inferiore a 2 cm e/o non depolverato, la tramoggia di carico della coclea deve essere presidiata da un appropriato impianto di contenimento delle polveri aerodisperse (nebulizzatore).

Il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria, ha facoltà di adottare eventuali provvedimenti utili ad evitare le molestie olfattive.

#### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili, ad esclusione dei casi previsti dall'allegato n. 32 del d.d.s. 6 agosto 2009 – n. 8213, devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;

2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie e guasti (che vanno indicati nel registro di manutenzione) tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e arresto;

#### Sistemi di abbattimento

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- devono essere, salvo diversamente disposto nel presente atto, conformi a quanto stabilito nella d.g.r. 30 maggio 2012 n.3552;
- Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:
  - a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
  - a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio;

4. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

5. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
- si verifichi in generale un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

#### Criteri di manutenzione

6. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico, comprensivo anche del sistema di abbattimento, devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente secondo le indicazioni del costruttore ed opportunamente registrate.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

#### Stoccaggio

7. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D. lgs. 152/06 e s. m. i.

#### Messa in esercizio e a regime

8. Per i nuovi punti di emissioni o oggetto di modifica dovranno essere messe in atto le procedure relative alla messa a regime degli impianti:

- l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi, salvo specifica richiesta di proroga motivata da parte del Gestore (la proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta).

#### Autocontrolli

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni nuove o oggetto di modifica; il ciclo di campionamento deve:

- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 11;
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati, entro 60 giorni dalla messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente;

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza ANNUALE a partire dalla data di messa a regime degli impianti; gli esiti delle stesse dovranno essere tenute a disposizione delle Autorità Competenti e di Controllo e trasmesse mediante l'applicativo AUA-point;

10. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle al Dipartimento ARPA competenti per territorio entro le successive 24 ore, specificandone le cause e indicando gli interventi messi in essere per ripristinare la situazione, eventualmente trasmettendo anche un idoneo certificato di analisi da cui risulti il conseguito rispetto delle concentrazioni limite autorizzate.

#### Metodologia analitica

11. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- i sistemi di accesso ai punti di prelievo devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e risultare sempre accessibili all'autorità competente per il controllo;
- i punti di emissione elencati in Autorizzazione devono essere identificati univocamente con la stessa numerazione o dicitura riportata nell'atto con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- i valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;

12. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{Nm}^3\text{S/h}$  o in  $\text{Nm}^3\text{T/h}$ ;
- concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$  o in  $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$ ;
- temperatura dell'effluente in  $^{\circ}\text{C}$ ;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

13. E' fatto salvo quanto previsto, e non esplicitamente riportato nel presente provvedimento, nella Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e relativi allegati e nelle normative settoriali di settore.

IL DIRIGENTE  
ing. Mattia Guastaldi

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla notifica del presente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.